

# *Comune di Santa Brigida*



## REGOLAMENTO per la distribuzione dell'acqua potabile

\*\*\*\*\*

# CAPO I

## GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

### ART. 1

#### Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio Comunale è assunto in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme tecnico-amministrative, la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste nel presente Regolamento e successivi adempimenti, nonché nelle leggi e norme dello Stato e della Regione.

Una copia della planimetria e della rete a disposizione deve essere depositata in Comune ed aggiornata, annualmente con indicati i punti dove sono ubicati gli idranti e le prese antincendio con verifica annuale di funzionamento ai fini della protezione civile.

Presso l'ufficio Comunale deve essere tenuto un libro mastro, contenente la portata dei consumi di ogni utente, secondo la lettura dei contatori.

### ART. 2

#### Costo di gestione

Il costo complessivo di servizio dell'acquedotto deve essere approvato con apposito atto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e deve comprendere gli oneri diretti e indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per gli acquisti di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

## CAPO II

# DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

### ART. 3

#### Categorie di utenza

La concessione di uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso potabile non domestico. Comprende il consumo relativo ad edifici adibiti ad uso pubblico (scuole, ambulatori, chiese, ecc.) o ad uso commerciale (uffici, negozi, bar, ristoranti, alberghi, ecc.) per le esigenze igienico sanitarie della persona;
- 3) categoria per uso agricolo;
- 4) categoria per uso agricolo annesso ad attività di allevamento di animali (con iscrizione alla C.C.I.A.A.).

### ART. 4

#### Aventi diritto all'erogazione del servizio

La fornitura dell'acqua viene concessa come segue:

- 1) ai proprietari degli stabili;
- 2) agli inquilini, i quali devono presentare, all'atto del contratto di fornitura, l'autorizzazione del proprietario.

### ART. 5

#### Sistema di distribuzione dell'acqua

Il Comune concede l'erogazione dell'acqua potabile a contatore, concede inoltre l'erogazione anche a bocca libera sul suolo pubblico per il servizio di estinzione incendi e per le fontanelle pubbliche.

Anche per i cantieri l'uso dell'acqua è concessa a contatore.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovesse porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto o equivalente titolo legale.

Spetta al comune, tenuto conto della potenzialità degli acquedotti, stabilire a quale conduttura debba essere fatto l'attacco.

### ART. 6

#### Domanda di concessione

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modello nel quale dovrà risultare qualifica del richiedente, la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso del proprietario.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda di fornitura deve essere sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi, in tal caso viene sottoscritta dal proprietario dell'immobile.

## ART. 7 Contratto

Ogni concessione è precaria, fatta con regolare atto di convenzione e può essere sospesa da parte del Comune in qualunque momento dietro preavviso e senza indennità per pubbliche necessità.

Nell'atto di concessione viene stabilito il consumo minimo impegnato, rapportato al periodo annuale, garantito dall'utente e da pagare anche se non consumato (art. 28).

La concessione è di norma a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno un mese.

La spesa della scrittura oltre al bollo, è a carico dell'utente al quale verrà rilasciata copia del contratto.

## ART. 8 Vincolo della concessione

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario o amministratore di condominio ripartire le spese relative ai propri inquilini o singoli condomini.

## ART. 9 Subentri e volture

In caso di subentro o di voltura nella proprietà o nella locazione di uno stabile o di un esercizio dove esista già in funzione una presa, deve stipulare una scrittura, pagando all'atto della stipulazione l'importo stabilito all'art. 33 punto a.

Nel caso di una fornitura cessata ma con tubo di presa in opera, qualora il tubo di presa venga sostituito con tubo di diametro superiore, si dovrà pagare il diritto di allacciamento sulla differenza del tubo esistente a quello di nuova posa.

## ART. 10 Recesso della concessione

L'utente cessante, in caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o di termine, continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura a nome proprio salvo che sia stata eseguita la voltura della concessione preesistente o abbia dato disdetta della concessione a termine dell'art.7 e svolto la prescrizione dell'art. 33 punto b.

## ART. 11

### Continuità del servizio di erogazione

L'acqua verrà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune è obbligato ad avvertire tempestivamente gli utenti, per mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso, né in quello di interruzione per rottura o guasto gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

## ART. 12

### Diritto di rifiuto

Nel caso di fornitura per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune di rifiutare, sospendere o revocare in qualsiasi tempo la fornitura stessa ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi che verranno valutati insindacabilmente dal Comune.

## CAPO III PRESE E CONTATORI

### ART. 13 Presa singola

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Il Comune si riserva comunque a suo giudizio insindacabile quando lo reputi opportuno di innestare nuove prese su quelle esistenti, sempre però prima del contatore.

La diramazione avrà diametro e spessore fissato dal Comune.

Il Comune si riserva di adoperare tubazioni anche di diametro superiore a quello indispensabile, qualora lo ritenga opportuno per altre eventuali diramazioni, ma a carico dell'utente resta la spesa che sarebbe occorsa per tubi di diametro occorrente allo stesso.

Sulla derivazione di alimentazione verrà collocato un rubinetto di arresto che verrà utilizzato solo dal Comune.

E' rigorosamente vietato all'utente di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

Dopo il contatore l'utente collocherà un secondo rubinetto di arresto che potrà comodamente manovrare.

### ART. 14 Allacciamenti condominiali

L'allacciamento condominiale è eseguito di norma con un solo contatore purché l'utilizzazione sia riferita a una sola categoria.

Nel caso in cui per uno stesso fabbricato siano necessari allacciamenti per ogni unità immobiliare, ad ognuno di essi deve corrispondere una propria rete ed un proprio contatore.

Nel caso l'allacciamento fosse condominiale, all'utente intestatario della fornitura verrà addebitato un minimo per ogni unità immobiliare oltre all'eventuale eccedenza.

### ART. 15 Opere di presa

Le opere di presa e le tubazioni relative alla rete di distribuzione, fino al contatore compreso, saranno eseguite direttamente dal Comune o per mezzo di ditta da esso autorizzata e rimarranno di proprietà comunale.

L'importo di spesa è però a carico dell'utente e dovrà essere versato, presso la tesoreria comunale o direttamente presso gli Uffici Comunali all'atto della concessione d'utenza.

E' data altresì facoltà all'utente di realizzare opere di allacciamento in osservanza alle prescrizioni tecniche determinate con l'autorizzazione Comunale.

## ART. 16

### Spostamento impianto

Lo spostamento di impianto a qualsiasi causa dovuta è eseguiti a cura del Comune o per mezzo di ditta autorizzata ed è a spese dell'utente se eseguito all'interno della proprietà, mentre sarà a carico del Comune se in proprietà di terzi.

## ART. 17

### Responsabilità dell'utente

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, di quelle parti di presa che sono nella sua proprietà.

Qualora non venisse rispettata la profondità della tubazione, come prevista dalle prescrizioni tecniche comunicate dall'Amministrazione Comunale, i costi per le riparazioni saranno a carico dell'utente anche se su proprietà di terzi.

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare nella sua diramazione tanto all'esterno che all'interno dello stabile, delle prese d'acqua a favore di altri stabili senza il preventivo parere favorevole dell'Amministrazione, esplicitamente e favorevolmente espresso, onde evitare l'esercizio dell'azione civile e penale.

## ART. 18

### Impianti interni

Le condutture private dopo il contatore saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare, in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione con tempi prefissati.

L'impianto interno dovrà risultare elettricamente isolato dalla rete stradale, pertanto la tubazione non dovrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

## ART. 19

### Impianto di pompaggio

Le utenze che abbiano installato un impianto di sollevamento interno, dovranno dotarsi di un autoclave con pressostato di sicurezza di minima pressione di monte, tarato secondo le prescrizioni del Comune e con valvola limitatrice di portata, oppure di un serbatoio di sconnessione idraulica.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto della pompa sulla conduttura prima del contatore.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico a carico dell'amministrazione Comunale.

## ART. 20

### Apparecchi di misura

Il contatore sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione a spese del Comune che ne rimane proprietario.

L'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo come stabilito all'art. 32.

Il contatore verrà collocato in custodia a muro pozzetto libero, nel punto che il comune giudicherà più opportuno, per un facile e continuo accesso di lettura al confine della proprietà.

Al contatore verrà posto un sigillo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo previsto.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritiene opportuno, senza l'obbligo di preavviso o di giustificazione.

Il contatore può essere installato anche nel suolo pubblico.

E' comunque vietata la posa dei contatori all'interno di edifici, fatto salvo per quelli già installati

In caso di ristrutturazione di un edificio avente il contatore interno, si dovrà provvedere a collocare esternamente il contatore.

## ART. 21

### Posa e rimozione degli apparecchi di misura

All'atto della messa in opera del contatore vengono registrati dal personale del Comune, o da quello della ditta incaricata della gestione del servizio, il tipo di apparecchio, il numero di matricola ed il consumo indicato.

Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune.

## ART. 22

### Sostituzione degli apparecchi di misura

Le spese per la sostituzione degli apparecchi di misura per causa di incuria, manomissione, rotture, ecc. sono a carico dell'utente.



## CAPO IV CONTATORI

### Art. 23 Lettura contatori

La lettura dei contatori viene eseguita con frequenza annuale e comunque entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per i consumi.

Il Comune non procede alla lettura di eventuali contatori di appartamenti posti a valle di quello di derivazione.

Qualora non sia possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale incaricato lascia l'apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire all'ufficio Comunale i dati del consumo.

Ove ciò non avvenga, il Comune provvederà ad emettere fattura in base al consumo minimo del contratto.

Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Il rifiuto a far eseguire le verifiche e le letture dà diritto all'Amministrazione Comunale di sospendere l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

### Art. 24 Uso promiscuo

Solo per le utenze esistenti, se l'utilizzazione è riferita a più categorie, il Comune applicherà la tariffa agevolata fino al minimo di 150 mc./anno come uso domestico e per l'eccedenza si applicherà la tariffa come usi non domestici, oppure si dovrà procedere a richiedere un allacciamento per ogni categoria.

### Art. 25 Verifica contatore

L'utente ha sempre il diritto, dietro richiesta scritta, di far eseguire la verifica del contatore.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune addebita in fattura le spese di verifica sostenute come stabilito all'art. 33 punto C.

Se la verifica conferma l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese della prova e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà altresì il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati limitatamente al periodo di fattura immediatamente precedenti a quelli in cui ha luogo l'accertamento.

### Art. 26 Irregolare funzionamento del contatore

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il consumo per il periodo di mancato funzionamento viene valutato in base alla media delle ultime due letture utili.

## CAPO V PAGAMENTI

### ART. 27

#### Fatturazione dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, nonché della quota fissa annuale in ragione degli impegni contrattuali e secondo scaglionamento delle tariffe in corso.

In ogni caso sarà fatturato all'utente un importo corrispondente al consumo minimo impegnato anche se l'acqua non è stata consumata.

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura o nella bolletta.

Il quantitativo di acqua segnata dal contatore anche se dipendente da fughe è a carico dell'utente.

### ART. 28

#### Minimo impegnato e garantito

Per ciascuna erogazione a contatore viene stabilito nel contratto un consumo minimo impegnato, rapportato al periodo annuale, garantito dall'utente e da pagare anche se non consumato.

Il consumo minimo impegnato è determinato dal tipo di utilizzazione per le quali la derivazione è costituita.

Per la categoria ad uso potabile domestico ordinario, il minimo impegnato annuale è fissato in mc. 150 per ogni appartamento;

Per la categoria ad uso potabile non domestico, il minimo impegnato annuale è fissato in mc. 300;

Per la categoria ad uso agricolo, il minimo impegnato annuale è fissato in mc. 150;

Per la categoria ad uso agricolo connesso ad attività di allevamento di animali (iscritto alla C.C.I.A.A.) il minimo impegnato annuale è fissato in mc. 300.

### ART. 29

#### Utente moroso

Il pagamento dei consumi deve essere effettuato dall'utente entro la data di scadenza indicata nella bolletta.

Trascorsa la data predetta, l'utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora.

Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla data di scadenza, il Comune invia sollecito scritto dando tempo 20 giorni per il pagamento avvisando che trascorso tale periodo procederà, senz'altro avviso, alla sospensione della fornitura che non potrà mai avvenire nei giorni festivi e prefestivi e potrà essere ripristinata dietro versamento di quanto dovuto e dei diritti previsti per l'operazione.

Il pagamento a bolletta scaduta comporta, ove effettuato entro 10 giorni dalla scadenza, la corresponsione di un'indennità di mora del 10% dell'importo della bolletta, con un minimo di € **2,00**.

L'indennità si accrescerà del 2% dell'importo della bolletta per ogni 15 giorni di ritardo in più.

Il periodo di 15 giorni verrà conteggiato pieno anche se solo parzialmente trascorso.  
Il Comune si riserva inoltre il diritto di eseguire ogni arretrato per qualsiasi titolo dovuto ed eventualmente conguagli fiscali.

## CAPO VI TARIFFE

### ART. 30 Tariffe annuali

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dal Consiglio Comunale, annualmente, sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo la seguente distribuzione:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso potabile non domestico. Comprende il consumo relativo ad edifici adibiti ad uso pubblico (scuole, ambulatori, chiese, ecc.) o ad uso commerciale (uffici, negozi, bar, ristoranti, alberghi, ecc.) per le esigenze igienico sanitarie della persona;
- 3) categoria per uso agricolo;
- 4) categoria per uso agricolo annesso ad attività di allevamento di animali (iscritto alla C.C.I.A.A.).

Per la quarta categoria di utenza sopraccitata connessa all'allevamento di animali, il costo unitario del servizio a mc. non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla C.C.I.A.A. competente per territorio o di altro Ente abilitato.

Il provento derivante dall'applicazione delle tariffe sopraccitate per il servizio dell'acquedotto non può essere, in nessun caso, superiore al 100% dei costi di gestione e comunque non può essere inferiore all'80% di tali costi di gestione.

Tali limiti verranno adeguati, di volta in volta, alla legge nazionale per la finanza locale.

Sono escluse dalle tariffe del presente Regolamento le applicazioni di imposte e tasse sugli scarichi delle acque provenienti da qualsiasi attività ed uso di acque.

**CAPO VII**  
**DIRITTO DI ALLACCIAMENTO**  
**NOLO CONTATORE**  
**IMPORTI FORFETTARI E TARIFFARI**

**ART. 31**  
**Diritto di allacciamento**

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, diritti di segreteria, trapassi, cessazioni e variazioni di qualunque natura saranno a carico degli utenti interessati e dovuto altresì per ogni utenza il pagamento di un diritto fisso di allacciamento a fondo perduto secondo la tipologia della dimensione di allacciamento di seguito specificata:

A	Per tubazioni di presa di	1/2"	€	15,00
B	“ “	3/4"	€	30,00
G	“ “	1"	€	60,00
D	“ “	1 1/4"	€	90,00
E	“ “	1 1/2"	€	120,00
F	“ “	2"	€	240,00
G	“ “	oltre 2"	€	480,00
H	Per cantieri		€	40,00

**ART. 32**  
**Nolo contatore**

Il canone annuo da corrispondere a titolo di nolo contatore è così determinato:

A	Per tubazioni di presa di	1/2"	€	1,55
B	“ “	3/4"	€	1,55
G	“ “	1"	€	5,20
D	“ “	1 1/4"	€	5,20
E	“ “	1 1/2"	€	5,20
F	“ “	2"	€	5,20
G	“ “	oltre 2"	€	5,20

## ART. 33 Importi forfettari

Gli importi forfettari sono così determinati:

A	Spese di semplice voltura senza manovra del contatore	€	6,00
B	Chiusura della presa a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili all'utente	€	6,00
C	Verifica del contatore	€	5,00
D	Spese per sostituzione contatore per causa di incuria	€	50,00

## ART. 34 Importi tariffari

### A1) ACQUA PER USI DOMESTICI

- per consumi da 0 a 100 mc. anno  
TA – tariffa agevolata (tb-32%) € /mc. 0,10
- per consumi da 101 a 150 mc. anno  
(minimo impiegato) tb tariffa base € /mc. 0,15
- per consumi oltre 150 mc. anno  
TE - tariffa eccedente € /mc. 0,50

### A2) ACQUA PER USI NON DOMESTICI

- per consumi da 0 a 300 mc. anno  
(minimo impegnato da fatturare  
anche non consumato)  
TB – tariffa base € /mc. 0,15
- per consumi oltre il minimo impegnato  
TE - tariffa eccedente € /mc. 0,50

### A3) ACQUA PER USI AGRICOLI

- per consumi da 0 a 150 mc. anno  
minimo impegnato tb – tariffa base € /mc. 0,15
- per consumi oltre 150 mc. anno  
TE - tariffa eccedente € /mc. 0,50

### A4) ACQUA PER USI AGRICOLI CON ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO ANIMALI

- su tutto il consumo scontato del 50% sulla  
tariffa base per uso domestico  
(TB – euro/mc.0,15) € /mc. 0,08

## ART. 35

### Norme tecniche per allacciamento impianti

- 1 Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile;
- 2 L'estradosso del rivestimento di protezione dovrà avere una profondità minima di cm. 80 e riempito con materiale inerte costipato nel caso di scavo su strada, mentre per lo scavo in aperta campagna dovrà essere riempito con materiale di risulta;
- 3 La protezione della tubazione dovrà essere costituita da cm. 20 di sabbia;
- 4 Alla profondità di circa 40 cm. Dovrà essere steso un nastro per la segnalazione della tubazione sottostante;
- 5 I pozzetti di posa del contatore e dei rubinetti di arresto dovranno avere una dimensione utile di cm. 60 x 60;
- 6 Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito in due fasi:
  - a. Riempimento dello scavo in tuotvenant/calcestruzzo
  - b. Ripristino finale conforme all'esistente realizzato dopo un congruo periodo di tempo, ad assestamento avvenuto e dovrà avere una larghezza minima di cm. 100;
- 7 A monte e a valle del contatore dovrà essere posto un rubinetto di arresto;
- 8 I lavori dovranno essere portati a termine entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione salvo motivata richiesta di proroga da presentarsi almeno sette giorni prima della scadenza;
- 9 La mancata ultimazione dei lavori entro il tempo stabilito comporta la decadenza dell'autorizzazione;
- 10 Il contatore sarà fornito dall'Amministrazione Comunale;
- 11 Particolare attenzione dovrà essere riservata alla realizzazione della custodia del contatore (*per evitare il gelo*) e all'accessibilità (*per una facile lettura*)

## CAPO VIII

### DIVIETI - SANZIONI

#### ART. 36

##### Divieti

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe, di serbatoi, di usare le chiavi di manovra alle prese ed anche di tenerle in deposito, di manomettere gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini.

E' vietato innestare tubi di gomma od altro alle pubbliche fontane per qualsiasi uso, in particolare per il lavaggio di automezzi, motomezzi, animali, per bagnare orti e giardini.

#### ART. 37

##### Sanzioni

Le sanzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25 a € 500

Nei casi di falsità o di frode si provvederà a norma del Codice Penale.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 38

Le disposizioni del presente Regolamento faranno parte integrante del contratto di concessione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera consigliere n. 4 del 12 febbraio 1994.

Sarà comunque diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte le disposizioni del presente Regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le Leggi e i regolamenti generali dello Stato e della Regione.

# INDICE

## CAPO I - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Ente gestore del servizio – art. 1	pag. 2
Costo di gestione – art. 2	pag. 2

## CAPO II – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Categorie di utenza – art. 3	pag. 3
Aventi diritto all'erogazione del servizio – art. 4	pag. 3
Sistema di distribuzione dell'acqua - art. 5	pag. 3
Domanda di concessione - art. 6	pag. 3
Contratto – art. 7	pag. 4
Vincolo della concessione – art. 8	pag. 4
Subentri e vulture – art. 9	pag. 4
Recesso della concessione – art. 10	pag. 4
Continuità del servizio di erogazione – art. 11	pag. 5
Diritto di rifiuto – art. 12	pag. 5

## CAPO III – PRESE E CONTATORI

Presa singola – art. 13	pag. 6
Allacciamenti condominiali – art. 14	pag. 6
Opere di presa – art. 15	pag. 6
Spostamento impianto – art. 16	pag. 7
Responsabilità dell'utente – art. 17	pag. 7
Impianti interni – art. 18	pag. 7
Impianto di pompaggio – art. 19	pag. 7
Apparecchi di misura – art. 20	pag. 7
Posa e rimozione degli apparecchi di misura – art. 21	pag. 8
Sostituzione degli apparecchi di misura – art. 22	pag. 8

## CAPO IV – CONTATORI

Lettura contatori – art. 23	pag. 9
Uso promiscuo – art. 24	pag. 9
Verifica contatore – art. 25	pag. 9
Irregolare funzionamento del contatore – art. 26	pag. 9

## CAPO V – PAGAMENTI

Fatturazione dell'acqua – art. 27	pag. 10
Minimo impegnato e garantito – art. 28	pag. 10
Utente moroso – art. 29	pag. 10



## CAPO VI – TARIFFE

Tariffe annuali – art. 30

pag. 11

## CAPO VII – DIRITTO DI ALLACCIAMENTO - NOLO CONTATORE - IMPORTI FORFETTARI E TARIFFARI

Diritto di allacciamento – art. 31

pag. 12

Nolo contatore – art. 32

pag. 12

Importi forfetari – art. 33

pag. 13

Importi tariffari – art. 34

pag. 13

Norme tecniche per allacciamento impianti – art. 35

pag. 14

## CAPO VIII – DIVIETI - SANZIONI

Divieti – art. 36

pag. 15

Sanzioni – art. 37

pag. 15

## CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38

pag. 15

## **Comune di Santa Brigida**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2004

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2004 al 24/12/2004

Santa Brigida, li 31 Dicembre 2004

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*